



Comune di Fontanellato

Sindaco
e Assessore all'Urbanistica
Dott. Luigi Spinazzi

Ufficio di Piano

Arch. Alessandra Storchi (RUP)
Arch. Valentina Sasso
D.ssa Stefania Ziveri
Segretario Comunale

PIANO URBANISTICO GENERALE

ai sensi della L.R. 24/2017

Gruppo di lavoro

PIANIFICAZIONE URBANISTICA
CAIRE Consorzio: Urb. Giulio Saturni,
Dott. Giampiero Lupatelli, Urb. Edy Zatta,
Dott. Davide Frigeri, Dott. Omar Tondelli,
Antonella Borghi

VALSAT – ANALISI AMBIENTALI
AMBITER S.r.l.: Dott. Giorgio Neri,
Ing. Michele Neri, Dott. Davide Gerevini,
Dott.ssa Benedetta Rebecchi,
Dott.ssa Chiara Buratti

ANALISI GEOLOGICHE – SISMICA
STUDIO STEFANO CASTAGNETTI:
Dott. geol. Stefano Castagnetti,
Dott. geol. Marco Baldi


ANALISI ARCHEOLOGICHE
ABACUS S.r.l.

ZONIZZAZIONE ACUSTICA
STUDIO QSA – Qualità Sicurezza Ambiente:
Ing. Gabriella Magri, Dott. In Fis. Elisa Crema,
Dott. In Ing. Fabrizio Bonardi

ZONIZZAZIONE ACUSTICA

L. 447/1995 e ss.mm.ii. e DPCM 14/11/1997

NORME TECNICHE ATTUATIVE



Assunzione proposta di ZAC

Adozione proposta di ZAC

Approvazione della ZAC

Data di emissione
aprile 2022

PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA

Norme Tecniche Attuative



Studio Q.S.A. Ing. G. Magri

Via Sicuri, 60/A - 43124 Parma (PR)

Tel. 0521 257377 - e-mail studioqsa@studioqsa.it

Responsabile Gestionale e Responsabile Tecnico

Ing. Gabriella Magri

ENTECA 5491

I Tecnici Elaboratori

Ing. Gabriella Magri

ENTECA 5491

Dott. in Fis. Elisa Crema
Bonardi

ENTECA 5641

Dott. in Ing. Fabrizio

ENTECA 5305

PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA

Norme Tecniche Attuative

Sommario

PREMESSA	1
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI	2
CAPO 1 - PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA	2
Art. 1.1 - Natura, oggetto ed efficacia del PCA	2
Art. 1.2 - Elementi costitutivi	2
Art. 1.3 - Procedure di approvazione	2
Art. 1.4 - Entrata in vigore	3
Art. 1.5 - Validità	3
CAPO 2 - ZONE OMOGENEE E LIMITI DI RIFERIMENTO	3
Art. 1.6 - Zone omogenee	3
Art. 1.7 - Limiti di Riferimento per le Zone Omogenee	5
Art. 1.8 - Prescrizioni per le sorgenti sonore	6
Art. 1.9 - Criterio differenziale	7
Art. 1.10 - Prescrizioni per le zone confinanti a diversa classificazione acustica	7
CAPO 3 - AREE PARTICOLARI	8
Art. 1.11 - Zone di pertinenza di infrastrutture stradali	8
Art. 1.12 - Zone di pertinenza di infrastrutture ferroviarie	10
Art. 1.13 - Zone di sovrapposizione di più fasce di pertinenza infrastrutturale	10
Art. 1.14 - Aviosuperficie	11
Art. 1.15 - Aree Militari	11
Art. 1.16 - Aree di Cava	12
Art. 1.17 - Discariche e assimilabili	13
Art. 1.18 - Piste motoristiche, autodromi e assimilabili	13
Art. 1.19 - Impianti a ciclo continuo	14
TITOLO II - TRASFORMAZIONI URBANISTICHE	15
CAPO I - REGOLAMENTAZIONE GENERALE	15
Art. 2.1 - Regole generali	15
CAPO II - VALUTAZIONI DI IMPATTO E CLIMA ACUSTICO	16
Art. 2.2 - Impatto acustico	16
Art. 2.3 - Clima acustico	17
Art. 2.4 - Permessi di costruire o segnalazioni di inizio attività all'interno delle fasce di pertinenza acustica delle infrastrutture di trasporto	18
Art. 2.5 - Aree scolastiche	18
Art. 2.6 - Alberghi e simili	18
Art. 2.7 - Attività all'interno di Aree di classe I	18
TITOLO III - PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO ACUSTICO	20
CAPO I - DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ TEMPORANEE	20
Art. 3.1 - Definizione	20

PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA

Norme Tecniche Attuative

Art. 3.2 - Regolamentazione delle attività temporanee	20
CAPO II - DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ PARTICOLARMENTE RUMOROSE.....	20
Art. 3.3 - Definizione.....	20
Art. 3.4 - Regolamentazione delle attività particolarmente rumorose.....	20
CAPO III - GESTIONE DEL TRAFFICO E DEI PUBBLICI SERVIZI	21
Art. 3.5 - Gestione del traffico e del trasporto pubblico	21
Art. 3.6 - Pubblici servizi e lavori di pubblica utilità	21
TITOLO IV - PIANI DI RISANAMENTO ACUSTICO	22
CAPO I - PIANO DI RISANAMENTO ACUSTICO COMUNALE.....	22
Art. 4.1 - Piano di Risanamento Acustico Comunale	22
Art. 4.2 - Contenuti.....	22
CAPO II - PIANO DI RISANAMENTO ACUSTICO DELLE INFRASTRUTTURE.....	23
Art. 4.3 - Infrastrutture	23
CAPO III - PIANO DI RISANAMENTO ACUSTICO DELLE IMPRESE.....	23
Art. 4.4 - Monitoraggio Acustico delle Imprese	23
Art. 4.5 - Piano di Risanamento Acustico delle Imprese	24
TITOLO V - GESTIONE DEL PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA.....	25
Art. 5.1 - Durata e aggiornamento	25
Art. 5.2 - Strumenti di verifica e controllo.....	25
Art. 5.3 - Gestione degli esposti.....	26
Art. 5.4 - Norme di salvaguardia	28
TITOLO VI - PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI E SANZIONI.....	29
Art. 6.1 - Sanzioni relative a ordinanze contingenti e urgenti	29
Art. 6.2 - Sanzioni relative al superamento dei limiti di emissione, immissione e/o differenziale	29
Art. 6.3 - Sanzioni relative alla mancata presentazione di valutazioni di impatto o di clima acustico.....	29
Art. 6.4 - Sanzioni relative al superamento dei limiti di competenza delle infrastrutture di trasporto.....	29
Art. 6.5 - Sanzioni relative al mancato adempimento dei piani di risanamento acustico	30
Art. 6.6 - Sanzioni relative all'esercizio di attività temporanee senza comunicazione, autorizzazione o al di fuori degli orari consentiti	30
Art. 6.7 - Sanzioni relative a schiamazzi o rumori molesti	30
Art. 6.8 - Applicazione delle sanzioni.....	30
Art. 6.9 - Aggiornamento delle sanzioni.....	31
TITOLO VII - COMUNICAZIONI.....	32
Art. 7.1 - Comunicazione alla popolazione.....	32
Art. 7.2 - Comunicazione alle associazioni di categoria.....	32
ALLEGATI	33

PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA

Norme Tecniche Attuative

PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA

Norme Tecniche Attuative

PREMESSA

Le prescrizioni, gli adempimenti e i requisiti finalizzati al conseguimento degli obiettivi del Piano di Classificazione Acustica del territorio comunale sono definiti dalle presenti Norme Tecniche Attuative collegate al Piano stesso.

Nelle norme sono quindi contenute tutte le indicazioni tecnico-operative per un efficace utilizzo dei contenuti del Piano e per la disciplina della rumorosità ambientale, nell'ottica di una corretta applicazione dei principi della zonizzazione acustica, ai fini del miglior compromesso tra la tutela della popolazione e lo svolgimento delle attività commerciali, produttive, ecc.

PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA

Norme Tecniche Attuative

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO 1 - PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA

Art. 1.1 - Natura, oggetto ed efficacia del PCA

1. Il Piano di Classificazione Acustica consiste nella suddivisione del territorio in aree omogenee, sulla base del tessuto edilizio, della densità di popolazione, della densità di attività commerciali e di servizio, della densità di attività produttive, della tipologia di infrastrutture viarie e ferroviarie; ad ogni area omogenea viene attribuita una delle sei classi acustiche individuate dal DPCM 14/11/1997, ciascuna delle quali caratterizzata da specifici limiti di rumorosità.

Il percorso di elaborazione del Piano di Classificazione Acustica ne evidenzia il carattere “gestionale”, non limitato alla fotografia di un determinato scenario acustico, ma con l’obiettivo di migliorare la qualità acustica del territorio attraverso un’azione di tipo preventivo, indirizzando e supportando la pianificazione urbanistica e territoriale in generale, e di una vera e propria azione di risanamento nei confronti del tessuto urbano eventualmente deteriorato.

2. Ai fini delle valutazioni e delle verifiche connesse all’applicazione del Piano di Classificazione Acustica, occorre fare riferimento ai decreti attuativi della LQ 447/95, con particolare riferimento al DM 16/03/1998 “*Tecniche di rilevamento e di misurazione dell’inquinamento acustico*” e ai tutti i decreti che normano le specifiche sorgenti sonore (quali ad esempio il DPR 459/1998 “*Regolamento recante norme di esecuzione dell’articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario*” e al DPR 142/2004 “*Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell’inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell’articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447*”).

Art. 1.2 - Elementi costitutivi

1. Il Piano di Classificazione Acustica (PCA) è composto dai seguenti elaborati:
 - ✓ Relazione Tecnica;
 - ✓ Planimetria dell’azzonamento acustico del territorio comunale - scala 1: 10000;
 - ✓ Planimetria delle fasce di pertinenza delle infrastrutture lineari - scala 1: 10000;
 - ✓ Norme Tecniche di Attuazione.

Art. 1.3 - Procedure di approvazione

1. Le procedure di approvazione della Classificazione Acustica del Comune di Fontanellato sono le medesime utilizzate per il PUG, di cui costituisce parte integrante.
2. Per quanto riguarda le successive modifiche, qualora non conseguenti a variazioni del PUG, le procedure di approvazione saranno quelle stabilite dalla LR n. 15/2001 “*Disposizioni in materia di Inquinamento Acustico*” (testo coordinato con le modifiche apportate da LR 13 novembre 2001 n. 38 e LR. 25 novembre 2002 n. 31), all’art. 3.

PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA

Norme Tecniche Attuative

Art.1.4 - Entrata in vigore

1. Le presenti Norme Tecniche di Attuazione sono parte integrante del Piano di Classificazione Acustica del territorio comunale di Fontanellato; pertanto, entreranno in vigore all'approvazione dello stesso.
2. L'entrata in vigore coinciderà con la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna del relativo avviso, che dovrà avvenire entro 30 giorni dalla Deliberazione dell'organo competente ad approvare la classificazione.

Art. 1.5 - Validità

1. La classificazione acustica viene adottata e, successivamente all'acquisizione del parere di ARPAE e di tutte le osservazioni, approvata con Deliberazione del Consiglio Comunale.
2. La sua validità "spaziale" è estesa a tutto il territorio comunale.
3. La classificazione acustica del territorio comunale viene revisionata e aggiornata ogni cinque anni e, insieme alle Norme Tecniche Attuative, è oggetto di verifica e aggiornamento al mutare sostanziale del quadro normativo di riferimento.
4. Essendo la classificazione acustica strettamente correlata con gli strumenti di pianificazione e gestione del territorio, con i quali deve essere coerente, l'assetto e la strategia generale del Piano sono stabiliti in coerenza con il PUG.

Tuttavia, a livello operativo, proprio in funzione di tale coerenza, l'aggiornamento o la modifica della classificazione acustica comunale intervengono anche:

- all'atto dei provvedimenti di approvazione dei Piani Urbanistici;
- all'atto di approvazione di interventi sottoposti alla procedura di VIA, qualora contengano una proposta di riclassificazione acustica del comparto valutata favorevolmente.

L'Amministrazione Comunale deve verificare la coerenza delle previsioni degli strumenti della pianificazione urbanistica con la classe acustica del territorio nell'ambito della valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale (LR n. 15/2001, art. 4)

CAPO 2 - ZONE OMOCENE E LIMITI DI RIFERIMENTO

Art. 1.6 - Zone omogenee

1. In Emilia Romagna, la Legge Regionale n. 15 del 9 maggio 2001 "Disposizioni in materia di Inquinamento Acustico" richiama la suddivisione in zone acusticamente omogenee (Art. 2 comma 1), e definisce alcuni principi di massima rimandando alla Giunta Regionale il compito di stabilire i criteri tecnici di dettaglio.
2. L'allegato della DGR n. 2053 del 9 ottobre 2002 contiene i "Criteri e condizioni per la classificazione del territorio ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 15/2001".

PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA

Norme Tecniche Attuative

3. Le zone omogenee individuate dal DPCM 14/11/1997 sono sei e vengono descritte come di seguito:

DEFINIZIONI da DPCM 14/11/1997		
CLASSE ACUSTICA	DEFINIZIONE	DESTINAZIONE URBANISTICA
I	Arearie particolarmente protette	<p>ariee nelle quali la quiete rappresenta un elemento base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ...</p> <p>NOTE: <i>i limiti sono difficilmente compatibili con il contesto urbano e a maggior ragione con la presenza di attività artigianali o produttive e con infrastrutture stradali di un certo rilievo</i></p>
II	Arearie ad uso prevalentemente residenziale	<p>ariee urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali ed artigianali</p> <p>NOTE: -</p>
III	Arearie di tipo misto	<p>ariee urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici</p> <p>NOTE: <i>generalmente appartiene a questa classe la maggiore parte del territorio di un comune</i></p>
IV	Arearie di intensa attività umana	<p>ariee urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali; le aree con limitata presenza di piccole industrie.</p> <p>NOTE: <i>generalmente appartiene a questa classe gran parte delle aree urbane delle grandi città</i></p>
V	Arearie prevalentemente industriali	<p>ariee interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni</p> <p>NOTE: <i>i limiti assoluti sono piuttosto elevati, le eventuali abitazioni risultano protette attraverso il criterio differenziale</i></p>
VI	Arearie esclusivamente industriali	<p>ariee esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi; fanno eccezione le abitazioni di custodi, che possono rientrare in questa classe.</p> <p>NOTE: <i>non si applica il criterio differenziale</i></p>

Tabella 1 - Descrizione classi acustiche

PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA

Norme Tecniche Attuative

Art. 1.7 - Limiti di Riferimento per le Zone Omogenee

1. La classificazione acustica è basata sulla suddivisione del territorio comunale in zone omogenee come definite dagli strumenti urbanistici e dalla destinazione d'uso, corrispondenti alle 6 classi definite alla Tabella A del DPCM 14/11/1997.
2. Il DPCM individua altresì due periodi di riferimento:
 - diurno: dalle 06 alle 22;
 - notturno: dalle 22 alle 06.
3. A ciascuna classe acustica sono associati limiti di emissione, limiti di immissione, valori di attenzione e valori di qualità, riferiti ai periodi diurno e notturno.
4. I valori limite sono definiti dall'art. 2, comma 1, punti e-f-g-h della Legge Quadro n. 447/1995:
 - limiti di emissione = *“valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della stessa”*; il DPCM 14/11/1997 precisa che i rilievi vanno effettuati in corrispondenza di spazi utilizzati da persone o comunità;
 - valori limite assoluti di immissione = *“valore massimo di rumore che può essere immesso nell'ambiente da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori”*;
 - valori di qualità = *“valori di rumore da conseguire nel breve, medio e lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla presente legge”* (L.Q. 447/95);

è prerogativa delle Amministrazioni Comunali porsi degli obiettivi di qualità, ad esempio nel caso di aree a destinazione esclusivamente o prevalentemente residenziale di progetto.

	FASCIA TERRITORIALE	VALORI DI EMISSIONE		VALORI ASSOLUTI DI IMMISSIONE		VALORI DI QUALITA'	
		DIURNO	NOTT.	DIURNO	NOTT.	DIURNO	NOTT.
Classe I	Aree particolarmente protette	45	35	50	40	47	37
Classe III	Aree prevalentemente residenziali	50	40	55	45	52	42
Classe III	Aree di tipo misto	55	45	60	50	57	47
Classe IV	Aree di intensa attività umana	60	50	65	55	62	52
Classe V	Aree prevalentemente industriali	65	55	70	60	67	57
Classe VI	Aree esclusivamente industriali	65	65	70	70	67	67

Tabella 2 - Limiti di zona

PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA

Norme Tecniche Attuative

- limiti di attenzione = “il valore di immissione, indipendente dalla tipologia della sorgente e della classificazione acustica del territorio della zona da proteggere, il cui superamento obbliga ad un intervento di mitigazione acustica e rende applicabili, laddove ricorrono i presupposti, le azioni previste dall’art. 9

FASCIA TERRITORIALE	VALORI DI ATTENZIONE			
	riferiti a 1 ora		riferiti all'intero periodo (coincidenti con i limiti di immissione)	
	DIURNO	NOTTURNO	DIURNO	NOTTURNO
I Aree particolarmente protette	60	45	50	40
II Aree prevalentemente residenziali	65	50	55	45
III Aree di tipo misto	70	55	60	50
IV Aree di intensa attività umana	75	60	65	55
V Aree prevalentemente industriali	80	65	70	60
VI Aree esclusivamente industriali	80	75	70	70

Tabella 3 - Valori di attenzione

Art. 1.8 - Prescrizioni per le sorgenti sonore

1. Tutte le sorgenti sonore devono rispettare quanto prescritto dal DPCM 14/11/1997 *“Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”* in funzione della suddivisione in classi acustiche del territorio comunale: ad ogni classe acustica competono limiti di emissione, di immissione e di qualità; oltre a questi deve essere rispettato il criterio differenziale (vedere all’art. 1.9).
2. Fanno eccezione le infrastrutture di trasporto, per le quali la normativa di riferimento è rappresentata dal DPR 142/2004 del 30/03/2004 (*“Disposizioni per la prevenzione e il contenimento dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'art. 11 della legge del 25/10/2005 n. 447”*) e dal DPR n. 459 del 29/11/1998 (*“Regolamento recante norme di esecuzione dell'art. 11 della legge del 25/10/2005 n. 447 in materia di inquinamento acustico derivante dal traffico ferroviario”*) e per le quali non è richiesta l’applicazione del criterio differenziale.
3. Per le zone inserite in classe I che presentano attività o fruizione circoscritte al solo periodo di riferimento diurno o notturno (ad esempio, a titolo indicativo e non esaustivo, le scuole, i luoghi di culto e le aree verdi), i limiti assoluti di immissione vanno rispettati limitatamente a tale periodo.
4. Gli impianti a ciclo continuo sono soggetti al Decreto del Ministero dell’Ambiente e del Ministero del Commercio, dell’industria e dell’Artigianato dell’11/12/1996 *“Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo”* e alla Circolare Ministeriale del Ministero dell’Ambiente del 6/9/2004.
5. Le tecniche, le metodologie operative e la strumentazione per il rilevamento del rumore sono indicate nel Decreto del Ministero dell’Ambiente del 16/03/1998 *“Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico”*.

PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA

Norme Tecniche Attuative

Art.1.9 - Criterio differenziale

1. La Legge Quadro n. 447/95 definisce il livello differenziale come differenza (algebrica) tra il livello equivalente di rumore ambientale e il (livello equivalente di) rumore residuo.

Il livello di rumore residuo è il rumore che si rileva quando si esclude la specifica sorgente disturbante; deve essere misurato con le identiche modalità impiegate per la misura del rumore ambientale e non deve contenere eventi sonori atipici (DPCM 16/3/98, Allegato A comma 11).
2. Il livello differenziale è riferito al tempo di misura, che viene stabilito di volta in volta in funzione della tipologia della sorgente e delle sue modalità di funzionamento.
3. Il criterio differenziale viene definito all'art. 4 del DPCM 14/11/97 come segue: il valore limite differenziale di immissione è 5 dB per il periodo diurno e 3 dB per il periodo notturno, all'interno degli ambienti abitativi.
4. Il criterio differenziale, così definito, non si applica:
 - alle classi VI;
 - al rumore prodotto dalle infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime;
 - al rumore prodotto da attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali e professionali;
 - al rumore prodotto da impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo provocato all'interno dell'edificio stesso.
5. Tale criterio non si applica anche nei casi in cui il rumore ambientale può essere ritenuto trascurabile:
 - se il rumore misurato a finestre aperte è inferiore a 50 dBA durante il periodo diurno e 40 dBA durante il periodo notturno;
 - se il rumore misurato a finestre chiuse è inferiore a 35BA durante il periodo diurno e 25 dBA durante il periodo notturno.
6. Per le zone inserite in classe I che presentano attività o fruizione circoscritte al solo periodo di riferimento diurno o notturno (ad esempio, a titolo indicativo e non esaustivo, le scuole, i luoghi di culto e le aree verdi), il criterio differenziale deve essere rispettato solo all'interno di tale periodo.
7. Ulteriori precisazioni sulle casistiche e le modalità di applicazione sono indicate nella Circolare del Ministero dell'Ambiente del 6/9/2004.

Art. 1.10 - Prescrizioni per le zone confinanti a diversa classificazione acustica

1. Nella classificazione acustica è vietato prevedere il contatto diretto tra aree, anche appartenenti a comuni confinanti, con valori di immissione che si discostino in misura superiore a 5 dBA di livello sonoro equivalente misurato secondo i criteri generali stabiliti dal Decreto del Ministero dell'Ambiente 16 marzo 1998 recante "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico" (L.R. n. 15/2001 art. 1 comma 4).

Tre sono i casi che si possono presentare tra zone confinanti (allo stato di fatto o tra stato di fatto e stato di progetto) appartenenti a classi acustiche diverse:

PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA

Norme Tecniche Attuative

- Confini compatibili: tra zone omogenee che non differiscono di più di una classe (quindi i cui limiti non differiscono di più di 5 dBA), in cui non risulta una situazione di superamento dei limiti di zona;
 - Confini di conflitto solo potenziale: tra zone omogenee che differiscono di più di una classe (quindi i cui limiti differiscono di più di 5 dBA), in cui tuttavia non risulta (da verifica strumentale) una situazione di superamento dei limiti di zona:
 - se appartenenti allo stato di fatto, è necessaria una verifica strumentale che accerti l'assenza di conflitti reali (ovvero il rispetto dei limiti di zona); questa situazione non richiede l'adozione di un Piano di Risanamento Acustico (PDRA), ma va monitorata nel tempo: in caso di superamento, si dovrà ricorrere al PDRA;
 - se di progetto (quindi esclusivamente nei casi in cui non sia possibile garantire la sequenzialità delle classi adiacenti tra loro), possono essere attuate solo in presenza di efficaci misure di contenimento dell'inquinamento acustico; gli adempimenti di cui al Titolo II dovranno essere seguiti da verifiche strumentali post operam per l'accertamento dell'assenza di conflitti reali;
inoltre, la progettazione di nuovi piani urbanistici attuativi deve tenere conto delle aree confinanti quando effettua l'assegnazione delle funzioni/destinazioni d'uso per eliminare o comunque limitare la possibilità che si presenti una incompatibilità.
 - Confini incompatibili: tra zone omogenee in cui risulta, in quanto verificato strumentalmente, un superamento delle rispettive classi acustiche; la situazione va risolta attraverso un PDRA.
2. I rilievi vanno preferibilmente riferiti alla posizione di un ricettore (ad es. residenziale), non a terreni agricoli o analoghi.
 3. Essendo l'obiettivo della classificazione acustica la tutela della popolazione dall'esposizione al rumore ambientale, al confine tra due aree a diversa classificazione acustica, laddove presente un ricettore, prevale il limite della classe inferiore.

CAPO 3 - AREE PARTICOLARI

Art. 1.11 - Zone di pertinenza di infrastrutture stradali

1. L'immissione sonora delle infrastrutture stradali nell'ambiente esterno è regolata dal DPR n. 142 del 30/03/2004. Tale decreto, in funzione della tipologia dell'infrastruttura, definisce le fasce di pertinenza, la relativa ampiezza e i limiti di immissione che l'infrastruttura deve rispettare all'interno di tali fasce.
2. All'interno delle fasce di pertinenza vige un doppio regime di limiti: per l'immissione della sola infrastruttura i limiti di riferimento sono quelli indicati dal DPR 142/2004, mentre per tutte le altre sorgenti i limiti assoluti di immissione sono quelli stabiliti dal DPCM 14/11/1997.
3. All'esterno di dette fasce, le infrastrutture stradali concorrono invece al raggiungimento dei limiti assoluti di immissione ex D.P.C.M. 14/11/97.

PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA

Norme Tecniche Attuative

4. Per le scuole è richiesto il rispetto del solo limite diurno.
5. Alla rumorosità introdotta dalle infrastrutture stradali non si applica il criterio differenziale.

LIMITI ASSOLUTI IMMISSIONE - infrastrutture stradali esistenti - DPR 142/04						
Tipo di Strada (secondo Codice della strada)	Sottotipi a fini acustici (secondo DM 6.11.01)	Ampiezza fascia di pertinenza acustica [m]	Scuole, ospedali, case di cura e riposo		Altri ricettori	
			Diurno [dBA]	Notturno [dBA]	Diurno [dBA]	Notturno [dBA]
A- autostrada		100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)	50	40	65	55
B- extraurbana principale		100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)	50	40	65	55
C- extraurbana secondaria	Ca	100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)	50	40	65	55
	Cb	100 (fascia A)	50	40	70	60
		50 (fascia B)	50	40	65	55
D- urbana di scorrimento	Da	100	50	40	70	60
	Db	100	50	40	65	55
E- urbana di quartiere		30	definiti dai Comuni in conformità ai valori riportati dal DPCM 14/11/97 o comunque alla zonizzazione acustica			
F- locale		30	definiti dai Comuni in conformità ai valori riportati dal DPCM 14/11/97 o comunque alla zonizzazione acustica			
LIMITI ASSOLUTI IMMISSIONE - infrastrutture stradali di progetto - DPR 142/04						
Tipo di Strada (secondo Codice della strada)	Sottotipi a fini acustici (secondo DM 6.11.01)	Ampiezza fascia di pertinenza acustica [m]	Scuole, ospedali, case di cura e riposo		Altri ricettori	
			Diurno [dBA]	Notturno [dBA]	Diurno [dBA]	Notturno [dBA]
A- autostrada		250	50	40	65	55
B- extraurbana principale		250	50	40	65	55
C- extraurbana secondaria	C1	250	50	40	65	55
	C2	150	50	40	65	55
D- urbana di scorrimento		100	50	40	65	55
E- urbana di quartiere		30	definiti dai Comuni in conformità ai valori riportati dal DPCM 14/11/97 o comunque alla zonizzazione acustica			
F- locale		30	definiti dai Comuni in conformità ai valori riportati dal DPCM 14/11/97 o comunque alla zonizzazione acustica			

Tabella 4 - Limiti assoluti di immissione per infrastrutture stradali

PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA

Norme Tecniche Attuative

Art. 1.12 - Zone di pertinenza di infrastrutture ferroviarie

1. L'immissione sonora delle infrastrutture ferroviarie nell'ambiente esterno è regolata dal DPR n. 459 del 18/11/1998, che stabilisce sia l'ampiezza delle fasce di pertinenza (250 m) sia i limiti corrispondenti, in funzione della tipologia di infrastruttura ferroviaria (esistente, di progetto e con velocità inferiore o superiore a 200 km/h).
2. All'interno delle fasce di pertinenza vige un doppio regime di limiti: per l'immissione della sola infrastruttura i limiti di riferimento sono quelli indicati dal DPR 459/98, mentre per tutte le altre sorgenti i limiti assoluti di immissione sono quelli stabiliti dal DPCM 14/11/1997.
3. All'esterno di dette fasce, le infrastrutture ferroviarie concorrono invece al raggiungimento dei limiti assoluti di immissione ex D.P.C.M. 14/11/97.
4. Per le scuole è richiesto il rispetto del solo limite diurno.
5. Alla rumorosità prodotta dalle infrastrutture ferroviarie non si applica il criterio differenziale.

LIMITI ASSOLUTI IMMISSIONE - infrastrutture ferroviarie - DPR 459/98					
Tipo di Infrastruttura ferroviaria	Ampiezza fascia di pertinenza acustica [m]	Scuole, ospedali, case di cura e riposo		Altri ricettori	
		Diurno [dBA]	Notturno [dBA]	Diurno [dBA]	Notturno [dBA]
infrastrutture nuove con velocità di progetto superiore a 200 km/h	250	50	40	70	60
infrastrutture esistenti e nuove con velocità di progetto non superiore a 200 km/h		100 (fascia A)	50	40	70
		150 (fascia B)	50	40	65
					55

Tabella 5 - Limiti assoluti di immissione per infrastrutture ferroviarie

Art. 1.13 - Zone di sovrapposizione di più fasce di pertinenza infrastrutturale

1. Nel caso in cui un'area ricada all'interno di più fasce di pertinenza (laddove quindi si abbia la sovrapposizione di fasce di pertinenza acustica afferenti a più di una infrastruttura), devono essere contemporaneamente rispettati:
 - per ciascuna infrastruttura, il limite di immissione sonora definito dal corrispondente decreto attuativo;
 - per le immissioni indotte da tutte le infrastrutture a fasce sovrapposte, il limite più elevato tra quelli associati alle singole fasce di pertinenza.
2. Nel caso di superamento del limite più elevato tra quelli associati alle singole infrastrutture, il limite assegnato alla singola infrastruttura deve essere valutato seguendo il criterio indicato nel DMA 29.11.2000, Allegato 4.

PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA

Norme Tecniche Attuative

Art. 1.14 - Aviosuperfici

1. La rumorosità prodotta dagli aeroporti civili e dagli aeroporti militari aperti al traffico civile, limitatamente al traffico civile, è regolamentata da normativa specifica, di cui vengono riportati solo gli elementi principali:

- DM 31/10/1997 *“Metodologia di misura del rumore aeroportuale”*, che definisce:
 - i criteri e le modalità di misura del rumore emesso dagli aeromobili; il parametro di riferimento è il LVA (Livello di Valutazione del rumore Aeroportuale);
 - la caratterizzazione acustica dell'intorno dell'aeroporto, con l'individuazione di tre aree (concentriche) di rispetto (zone A-B-C), ciascuna delle quali soggetta al rispetto di limiti di immissione per la rumorosità prodotta dalle attività aeroportuali (zona A 65 dBA, zona B 70 dBA, zona C 75 dBA); viene stabilito anche il valore limite che la rumorosità deve rispettare all'esterno di tali aree (60 dBA);
 - l'iter per la definizione e la messa in pratica di procedure antirumore;
 - i criteri che regolano l'insediamento di nuove attività nelle tre zone di rispetto.
- DPR n. 496 dell'11/12/1997 *“Regolamento recante le norme per la riduzione dell'inquinamento acustico prodotto dagli aeromobili civili”*.
- DM 20/05/1999 *“Criteri per la progettazione dei sistemi di monitoraggio per il controllo dei livelli di inquinamento acustico in prossimità degli aeroporti nonché criteri per la classificazione degli aeroporti in relazione al livello di inquinamento acustico”*.
- DPR 9/11/1999 *“Regolamento recante modificazioni al DPR n. 496/1997 concernente il divieto di voli notturni”*.
- DM 3/12/1999 *“Procedure antirumore e zone di rispetto degli aeroporti”*.

Nel territorio comunale di Fontanellato non sono presenti infrastrutture di questa tipologia, ma è presente un aeroparco collegato anche alle attività di Protezione Civile per lo spegnimento di incendi boschivi.

Data la tipologia dell'attività, l'Amministrazione Comunale ritiene opportuno che l'area dedicata mantenga la classificazione del territorio agricolo circostante (classe III).

Art. 1.15 - Aree Militari

1. Le aree militari sono soggette ai limiti di zona stabiliti dalla classificazione acustica del territorio.
2. Tuttavia, la Legge Quadro n. 447/95 stabilisce, all'art. 11 comma 3, che *“la prevenzione ed il contenimento acustico nelle aree esclusivamente interessate da installazioni militari e nelle attività delle Forze armate sono definiti mediante specifici accordi dai*

PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA

Norme Tecniche Attuative

comitati misti paritetici di cui all'art. 3 della Legge n. 989 del 24/12/1976 e successive modificazioni".

3. Le aree militari, dunque, sono comunque oggetto di zonizzazione, ma l'attribuzione della classe acustica e dei limiti corrispondenti saranno applicabili solo in seguito all'eventuale dismissione delle attività militari stesse.

Nel Comune di Fontanellato non sono presenti Aree Militari.

Art. 1.16 - Aree di Cava

1. Le attività estrattive sono una tipologia particolare di attività a carattere temporaneo che viene esercitata - ad esclusione dei percorsi di collegamento alla viabilità pubblica - all'interno del perimetro individuato dal PAE vigente.
2. Trattandosi comunque di attività assimilabile a quella industriale, in quanto facente uso di mezzi d'opera "fissi" e gravata da traffico indotto, si assegna transitoriamente la classe V all'area interessata dalle attività estrattive, quindi all'area per la quale si richiede e/o è stata ottenuta autorizzazione secondo la normativa vigente in materia.
3. Nel momento in cui le attività estrattive non siano ancora iniziate (prima dell'appontamento) e dopo la loro cessazione (in seguito alle attività ripristino, alla deliberazione degli atti di svincolo da fideiussioni e alla certificazione della regolare esecuzione dei lavori) per l'area in oggetto decade la classificazione di classe V ed entra in vigore quella basata sul PUG vigente, quindi l'area stessa diventa soggetta ai limiti corrispondenti alla classe di destinazione.
4. Eventuali impianti di inertizzazione sono da considerarsi strutture permanenti e vanno trattate come tali: la classificazione acustica dovrà allora tenere conto della loro presenza e l'area di cava perderà le caratteristiche di temporaneità, conservando per tutto il periodo di attività di tali impianti l'attribuzione della classe V.
5. L'attività di cava dovrà essere oggetto di una valutazione previsionale d'impatto acustico, per la stima degli effetti presso i ricettori significativi più vicini. Tale valutazione dovrà contenere la descrizione acustica delle attività, dei mezzi d'opera e del traffico indotto, in ciascuna fase di vita della cava: a partire da questi dati dovranno essere stimati i livelli sonori ai ricettori maggiormente significativi.
6. Tutti i mezzi d'opera dovranno essere conformi alla Direttiva 2000/14/CE riguardante l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto.
7. Il Comune potrà comunque riservarsi di richiedere il monitoraggio acustico durante lo svolgimento delle attività.

Al momento non sono presenti attività estrattive nel territorio comunale di Fontanellato.

PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA

Norme Tecniche Attuative

Art. 1.17 - Discariche e assimilabili

1. Come nel caso delle aree di cava, le discariche sono da considerarsi attività a carattere temporaneo: alla stessa stregua, trattandosi comunque di attività assimilabile a quella industriale, in quanto facente uso di mezzi d'opera "fissi" e gravata da traffico indotto, si assegna transitoriamente la classe V all'area interessata dalle attività di discarica, quindi all'area per la quale si richiede e/o è stata ottenuta autorizzazione per tale attività, secondo la normativa vigente in materia.
2. Nel momento in cui le attività non siano ancora iniziate (prima dell'appontamento) e dopo la loro cessazione (in seguito alle attività di copertura, alla deliberazione degli atti di svincolo da fideiussioni e alla certificazione della regolare esecuzione dei lavori), l'area in oggetto viene classificata in base al PUG vigente ed è soggetta ai limiti corrispondenti alla classe di destinazione.
3. L'attività di discarica (in tutte le sue fasi di vita: approntamento, coltivazione e conferimento, copertura) dovrà essere oggetto di una valutazione previsionale d'impatto acustico, per la stima degli effetti presso i ricettori significativi più vicini. Tale valutazione dovrà contenere la descrizione acustica delle attività, dei mezzi d'opera e del traffico indotto nonché del funzionamento di eventuali impianti per raccolta e utilizzo del biogas; a partire da questi dati dovranno essere stimati i livelli sonori ai ricettori.
4. Tutti i mezzi d'opera dovranno essere conformi alla Direttiva 2000/14/CE riguardante l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto.
5. Il Comune potrà comunque riservarsi di richiedere il monitoraggio acustico durante lo svolgimento delle attività.
6. Eventuali impianti di inertizzazione dei rifiuti o di compostaggio sono da considerarsi strutture permanenti e vanno trattate come tali: la classificazione acustica dovrà allora tenere conto della loro presenza e l'area di discarica perderà le caratteristiche di temporaneità, conservando per tutto il periodo di attività di tali impianti l'attribuzione della classe V.

Al momento non sono presenti attività di questo tipo nel territorio comunale di Fontanellato.

Art. 1.18 - Piste motoristiche, autodromi e assimilabili

1. La rumorosità prodotta da questa tipologia di attività è regolata dal DPR n. 304 del 3/4/2001 *"Regolamento recante disciplina delle emissioni sonore prodotte nello svolgimento di attività motoristiche, a norma dell'art. 11 della Legge n. 447/1995"*.

Il decreto stabilisce:

- che gli autodromi, le piste motoristiche, ecc. sono da considerarsi a tutti gli effetti come "sorgenti fisse", quindi sono vincolati al rispetto dei limiti stabiliti dalla classificazione acustica del territorio; vengono anche fissati i limiti che l'esercizio di tali attività deve rispettare al di fuori del sedime dell'impianto;
- che le attività motoristiche non sono soggette al criterio differenziale;

PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA

Norme Tecniche Attuative

- le fasce orarie in cui possono essere svolte tali attività, ivi comprese le prove tecniche;
- eventuali deroghe e le condizioni della loro applicabilità.

Nel comune di Fontanellato non sono presenti attività di questa tipologia.

È presente, invece, una pista per radiomodelli telecomandati (comunemente nota come “pista delle macchinine”): tuttavia, in occasione del rinnovo della convenzione tra il Comune (proprietario dell’area) e il Gestore, è stato precisato che dovranno essere utilizzati esclusivamente modellini ad alimentazione elettrica, proprio nell’ottica della minimizzazione dell’impatto acustico.

Art. 1.19 - Impianti a ciclo continuo

1. Per gli impianti a ciclo continuo si fa riferimento al DM 11/12/1996 “*Applicazione del criterio differenziale agli impianti a ciclo continuo*”. Secondo tale decreto, per impianti “esistenti” (quindi già presenti e funzionanti o semplicemente autorizzati precedentemente all’entrata in vigore del decreto), il rispetto dei limiti assoluti di immissione esonerà dal rispetto del criterio differenziale.
2. Per impianti autorizzati o costruiti successivamente all’entrata in vigore del decreto vige l’obbligo di rispetto del criterio differenziale.

Di fatto, per impianti a ciclo continuo che abbiano subito modificazioni e/o ampliamenti nel corso del tempo è richiesta la verifica del criterio differenziale, anche se in alcuni casi tale verifica è limitata alla porzione modificata e/o oggetto di ampliamento.

Ad oggi, comunque, non dovrebbero esistere impianti a ciclo continuo inalterati (nel funzionamento e/o nel layout) rispetto al 1996; se esistessero sarebbero automaticamente incompatibili con le normative ambientali - probabilmente anche con quelle acustiche - e andrebbero senza dubbio monitorati e bonificati con le nuove tecnologie disponibili.

Nel Comune di Fontanellato non sono insediate attività che rientrano in questa tipologia.

PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA

Norme Tecniche Attuative

TITOLO II - TRASFORMAZIONI URBANISTICHE

CAPO I - REGOLAMENTAZIONE GENERALE

Tutte le trasformazioni edilizie e urbanistiche devono ottemperare a principi generali di tutela dall'inquinamento acustico, inteso come introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi.

La disciplina delle trasformazioni urbanistiche e edilizie, nonché gli usi consentiti del patrimonio edilizio di nuova costruzione o esistente, devono garantire il rispetto dei limiti massimi di esposizione al rumore definiti dalla classificazione acustica del territorio comunale.

In quest'ottica, la realizzazione di nuovi insediamenti produttivi viene consentita solo se la rumorosità immessa nell'ambiente risulta compatibile con la classificazione acustica della zona di appartenenza e delle aree limitrofe; analogamente, la realizzazione di nuovi insediamenti di attività umane (residenziali, alberghiere, scolastiche, ...) è consentita solo se la rumorosità esistente sul territorio risulta compatibile con il nuovo insediamento.

Nel caso in cui la condizione di compatibilità non sia verificata, la realizzazione è comunque possibile, ma con l'obbligo da parte dei soggetti attuatori del nuovo insediamento di realizzare opportune azioni di risanamento acustico in grado di consentire il raggiungimento della condizione di compatibilità: possono consistere in interventi di mitigazione, in sistemi di regolamentazione degli orari d'attività, in limiti prestazionali, in vincoli costruttivi, ecc. ...

Art. 2.1 - Regole generali

1. I contenuti, le modalità ed i criteri delle valutazioni di impatto e di clima acustico sono quelli precisati dalle Linee Guida emanate dalla Regione Emilia Romagna con DGR n. 673 del 14/04/2004 *"Linee guida per valutazioni di clima e impatto acustico"*.
2. La documentazione di impatto acustico (o dell'autocertificazione di cui all'art. 20, dove applicabile) è essenziale ai fini della progettazione urbanistica e della gestione del territorio, pertanto la sua assenza è causa di diniego del titolo abilitativo edilizio o delle autorizzazioni all'esercizio di attività (anche in caso di presentazione di SCIA commerciale per l'apertura, la modifica o il subentro di una nuova attività).
3. Analogamente, l'acquisizione da parte del Comune della documentazione di clima acustico è essenziale per l'abilitazione all'utilizzo degli immobili, pertanto la sua assenza è causa di diniego della concessione edilizia o delle autorizzazioni alle attività ad essi correlate.
4. Nel caso in cui la verifica post operam dei limiti fissati dalla classificazione acustica per l'area d'intervento e per quelle limitrofe evidenziasse il mancato rispetto degli stessi, da parte dell'Amministrazione Comunale verranno emessi i provvedimenti previsti dalla vigente normativa.

PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA

Norme Tecniche Attuative

CAPO II - VALUTAZIONI DI IMPATTO E CLIMA ACUSTICO

Art. 2.2 - Impatto acustico

1. La documentazione di previsione di impatto acustico viene redatta ai sensi dell'art.10, comma 1 della L.R. n.15/2001 (che recepisce l'art. 8 della LQ 447/95) nell'ambito o al di fuori delle procedure di valutazione di impatto ambientale, nel caso di realizzazione, modifica (compreso il mutamento d'uso senza opere), potenziamento delle seguenti opere:
 - aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
 - infrastrutture stradali;
 - discoteche;
 - circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;
 - impianti sportivi e ricreativi;
 - ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia;
 - nuovi impianti e infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a centri commerciali e grandi strutture di vendita (in tutti questi casi, la documentazione accompagna la richiesta del titolo abilitativo edilizio oppure la domanda di licenza o di autorizzazione all'esercizio).
2. Il riferimento per la redazione delle previsioni di impatto acustico è costituito dalla DGR 673/2004, la quale richiede che:
 - la documentazione di impatto acustico deve consentire la valutazione comparativa tra lo scenario con presenza e con assenza delle opere e attività di cui sopra, indicando il rispetto dei valori e dei limiti fissati dalla normativa vigente;
 - la documentazione di impatto acustico deve essere redatta da Tecnico Competente in Acustica (come definito all'art. 2 commi 6-7 della Legge Quadro n. 447/95 e ss.mm.ii.) o proposta nelle forme di autocertificazione previste dalla legislazione vigente, come indicato nel fac-simile riportato in ALLEGATO 1;
 - nella documentazione di previsione di impatto acustico vengano indicati tutti i contenuti elencati nella delibera stessa per ciascuna tipologia di attività/infrastruttura.
3. Il DPR 19 ottobre 2011 n. 227 (Capo III, art. 4) esclude dall'obbligo di presentare la documentazione di impatto acustico le attività a bassa rumorosità (elencate nell'Allegato B del decreto, riportato in ALLEGATO 4) (vedere ALLEGATO 1).

Fanno eccezione l'esercizio di ristoranti, pizzerie, trattorie, bar, mense, attività ricreative, agroturistiche, culturali e di spettacolo, sale da gioco, palestre, stabilimenti balneari che utilizzino impianti di diffusione sonora ovvero svolgano manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali; in tali casi è fatto obbligo di predisporre adeguata documentazione di previsione di impatto acustico ai sensi dell'art. 8 comma 2 della L. 447/95, fatta salva la facoltà di fare ricorso alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ove non vengano superati i limiti di emissione di rumore (vedere moduli in ALLEGATO 2a e 2b).

PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA

Norme Tecniche Attuative

In tutti i casi in cui le attività comportino emissioni di rumore superiori ai limiti stabiliti dal documento di classificazione acustica del territorio comunale di riferimento è fatto obbligo di presentare la documentazione di impatto acustico, predisposta da un tecnico competente in acustica.

La domanda di licenza o di autorizzazione all'esercizio delle attività che si prevede possano produrre valori di emissione superiori ai limiti di zona deve contenere l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall'attività o dagli impianti. La relativa documentazione deve essere inviata all'ufficio competente del Comune per l'ambiente ai fini del rilascio del relativo nulla-osta.

4. Il Comune, prima di approvare i progetti di cui sopra, generalmente invia la documentazione ad ARPAE e ne acquisisce il parere tecnico.
5. Per quanto riguarda il territorio di Fontanellato, sono escluse dall'obbligo di valutazione previsionale di impatto acustico le seguenti sorgenti sonore:
 - i sistemi di allarme, gestiti attraverso il Regolamento Acustico Comunale;
 - tutti i sistemi di emergenza che, come tali, abbiano carattere di sporadicità e temporaneità di funzionamento.
6. La documentazione di impatto acustico deve essere redatta da Tecnico Competente in Acustica regolarmente iscritto all'Elenco Nazionale Tecnici Competenti in Acustica (ENTECA) o proposta nelle forme di autocertificazione previste dalla legislazione vigente, come indicato nei fac-simile riportati in ALLEGATO 2a e 2b.

Art. 2.3 - Clima acustico

1. Sono vincolate alla produzione della documentazione previsionale di clima acustico le seguenti tipologie di insediamento (Legge Quadro n. 447/1995, art. 8 comma 4, recepita dall'art. 5 della Legge Regionale n. 13 del 10/08/2001 art. 5):
 - scuole e asili nido;
 - ospedali;
 - case di cura e di riposo;
 - parchi pubblici urbani ed extraurbani;
 - nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere per le quali è necessaria la presentazione della documentazione d'impatto acustico;
 - nei casi di cambio di destinazione d'uso di un'area diversamente utilizzata.
2. Il riferimento per la redazione delle valutazioni di clima acustico è costituito dalla DGR 673/2004, la quale:
 - indica i casi in cui deve essere effettuata la valutazione;
 - indica i contenuti che devono essere presenti nella documentazione per la valutazione di clima acustico.
3. La documentazione di clima acustico deve essere redatta da Tecnico Competente in Acustica regolarmente iscritto all'Elenco Nazionale Tecnici Competenti in Acustica (ENTECA) o proposta nelle forme di autocertificazione previste dalla legislazione vigente, come indicato nei fac-simile riportati in ALLEGATO 3a e 3b.

PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA

Norme Tecniche Attuative

Art.2.4 - Permessi di costruire o segnalazioni di inizio attività all'interno delle fasce di pertinenza acustica delle infrastrutture di trasporto

1. Oltre a quanto indicato agli artt. 2.2 e 2.3, occorre tenere presente quanto segue.
2. Per le aree prive di ricettori preesistenti interessate dall'attraversamento di infrastrutture esistenti di cui al DPR 459/1998 e al DPR 142/2004, gli interventi per il rispetto dei limiti di cui agli artt. 1.11 e 1.12 sono a carico del titolare del titolo abilitativo all'edificazione.
3. Per le aree prive di ricettori preesistenti interessate dall'attraversamento di:
 - ampliamenti in sede di infrastrutture esistenti;
 - affiancamento di infrastrutture di nuova realizzazione a infrastrutture esistenti;
 - infrastrutture di nuova realizzazione;gli interventi eventualmente necessari al rispetto dei limiti di cui agli artt. 1.11 e 1.12 sono a carico del titolare dell'atto autorizzativo all'edificazione, qualora il suo rilascio sia successivo alla data di approvazione del progetto definitivo dell'infrastruttura.
4. Il rispetto dei limiti di immissione delle infrastrutture stradali e ferroviarie deve essere verificato e assicurato a una quota di 4 m rispetto al piano campagna, a una distanza di 1 m dalla facciata degli edifici che costituiscono i ricettori.

Art. 2.5 - Aree scolastiche

1. Per le scuole esistenti e di progetto è richiesto il rispetto del solo limite diurno (nel momento in cui le attività didattiche si svolgono esclusivamente in tale periodo di riferimento) e tale limite va garantito sia in facciata all'edificio sia negli spazi esterni potenzialmente utilizzabili per didattica, gioco e/o relax: sono pertanto da escludere eventuali zone pertinenziali quali i parcheggi e le aree tecniche.
2. Nel caso di utilizzo in periodo notturno (scuole serali), andrà applicato il limite corrispondente e, qualora per le strutture vi fosse un utilizzo complementare (ad es. palestre per attività sportive extrascolastiche), il limite di riferimento notturno dovrà essere quello pertinente l'attività così come indicata nella DGR 2053/2001.

Art. 2.6 - Alberghi e simili

1. Per le strutture ricettive prive di pertinenze esterne fruibili, qualora in prossimità di infrastrutture di trasporto, si può ammettere il superamento del limite in facciata; allo scopo di garantire un adeguato comfort acustico interno, il Comune potrà richiedere un valore di indice di isolamento di facciata superiore a quello richiesto dal DPCM 05/12/1997.

Art. 2.7 - Attività all'interno di Aree di classe I

Ogni area di classe I deve essere “particolarmente protetta” rispetto alle attività che si svolgono nel suo intorno.

PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA

Norme Tecniche Attuative

Viceversa, se il rumore deriva da attività funzionali alla sua fruizione e svolte all'interno dell'area, questo non è soggetto ai limiti di zona internamente all'area stessa, ferme restando la congruità delle attività svolte con l'area di svolgimento e il rispetto delle classi acustiche esterne all'area medesima.

PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA

Norme Tecniche Attuative

TITOLO III - PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO ACUSTICO

CAPO I - DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ TEMPORANEE

Art. 3.1 - Definizione

Per attività temporanee si intendono:

- cantieri temporanei o mobili (cantieri edili, stradali, ferroviari e assimilabili);
- manifestazioni quali concerti, spettacoli, feste popolari, luna park, manifestazioni sportive e assimilabili.

Art. 3.2 - Regolamentazione delle attività temporanee

1. Le autorizzazioni per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile, qualora comportino l'impiego di macchinari o impianti rumorosi, sono rilasciate dal Comune anche in deroga ai limiti della classificazione acustica.
2. Le attività temporanee sono disciplinate dal Regolamento Acustico Comunale, adottato sulla base dei criteri contenuti nella DGR 1197 del 21/09/2020 “*Criteri per la disciplina delle attività rumorose temporanee, in deroga ai limiti acustici normativi, ai sensi dell'art. 11 comma 1 della LR 9/05/2001 n. 15*” (la DGR 45/2002 e la successiva DGR 554/2018 sono abrogate)

CAPO II - DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ PARTICOLARMENTE RUMOROSE

Art. 3.3 - Definizione

Per attività particolarmente rumorose si intendono (a titolo indicativo e non esaustivo):

- macchine da giardino;
- altoparlanti e pubblicità fonica;
- allarmi antifurto;
- cannoncini antistorno e cannoncini antigrandine;
- attività agricole stagionali;
- altre attività identificate nel Regolamento Acustico Comunale.

Art. 3.4 - Regolamentazione delle attività particolarmente rumorose

1. Le attività particolarmente rumorose sono disciplinate dal Regolamento Acustico Comunale, adottato sulla base delle prescrizioni contenute nella DGR 1197 del 21/09/2020 “*Criteri per la disciplina delle attività rumorose temporanee, in deroga ai limiti acustici normativi, ai sensi dell'art. 11 comma 1 della LR 9/05/2001 n. 15*” (la DGR 45/2002 e la successiva DGR 554/2018 sono abrogate).

PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA

Norme Tecniche Attuative

2. Gli autolavaggi sono da ritenersi a tutti gli effetti sorgenti fisse: in quanto tali, si applicano i limiti generali di cui all'articolo “Prescrizioni per le sorgenti sonore”.

CAPO III - GESTIONE DEL TRAFFICO E DEI PUBBLICI SERVIZI

Ai fini della riduzione e del controllo dell'inquinamento acustico, per una migliore qualità di vita della popolazione, è opportuno che siano adeguatamente organizzati sia il traffico sia i servizi comunali erogati sul territorio.

Art. 3.5 - Gestione del traffico e del trasporto pubblico

Tutti i provvedimenti principali che disciplinano il traffico urbano vanno sottoposti a valutazione previsionale di impatto acustico; in particolare:

- revisione del PUT;
- piani particolareggiati del traffico urbano;
- interventi “straordinari” sulla disciplina del traffico e modifiche significative alla viabilità;
- piani urbanistici che comportino maggiori carichi di traffico (espansioni residenziali, centri commerciali di grandi dimensioni, ecc.).

La valutazione dell'impatto acustico deve essere redatta seguendo le linee guida regionali (DGR 673/2004 art. 3).

Art. 3.6 - Pubblici servizi e lavori di pubblica utilità

Per lavori di pubblica utilità si intendono la raccolta rifiuti, la pulizia strade, la cura del verde e simili.

Queste attività sono anch'esse disciplinate dal Regolamento Acustico Comunale, adottato sulla base delle prescrizioni contenute nella DGR 1197 del 21/09/2020 “*Criteri per la disciplina delle attività rumorose temporanee, in deroga ai limiti acustici normativi, ai sensi dell'art. 11 comma 1 della LR 9/05/2001 n. 15*” (la DGR 45/2002 e la successiva DGR 554/2018 sono abrogate).

PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA

Norme Tecniche Attuative

TITOLO IV - PIANI DI RISANAMENTO ACUSTICO

Insieme alla prevenzione, il risanamento è una delle modalità di gestione dell'inquinamento acustico; sia nella Legge Quadro n. 447/95 sia nella LR n. 15/2001, quindi, vengono disciplinate le situazioni in cui è necessario contenere le emissioni acustiche, distinguendo le competenze delle infrastrutture di trasporto, quelle delle imprese e quelle del Comune.

CAPO I - PIANO DI RISANAMENTO ACUSTICO COMUNALE

Art. 4.1 - Piano di Risanamento Acustico Comunale

1. All'art. 7, la Legge Quadro sull'Inquinamento Acustico n. 447/1995 richiede che il Comune provveda all'adozione e all'attuazione di un Piano di Risanamento, coordinato col Piano del Traffico e coi piani previsti dalla vigente legislazione in materia ambientale.

La LR 15/2001, all'art. 5, recepisce questa indicazione specificando che il Comune adotti il Piano di Risanamento Acustico (PRDA) qualora:

- si verifichi il superamento dei limiti di attenzione di cui alla Tabella 3;
- non sia possibile rispettare il divieto di contiguità tra aree, anche appartenenti a Comuni contermini, in cui si i valori si discostino in misura superiore a 5 dBA di livello sonoro equivalente misurato secondo i criteri generali stabiliti dal Decreto del Ministero dell'Ambiente 16/03/1998;

2. Le aree soggette a PDRA devono essere identificate sulla base di verifiche fonometriche che evidenzino la presenza di conflitti acustici (superamento dei valori di attenzione).

3. Il Consiglio Comunale deve approvare il Piano di risanamento acustico entro un anno dall'approvazione della classificazione acustica, sulla base di quanto previsto all'art. 7 della Legge n. 447 del 1995 e dei criteri eventualmente dettati dalla Regione.

4. Il Piano deve essere corredata del parere espresso da ARPAE secondo le modalità previste dall'art. 17 della L.R. n. 44 del 1995.

5. Fermo restando quanto previsto al comma 2, qualora gli organi competenti accertino il superamento dei valori di attenzione, il Comune entro i successivi 180 giorni approva o aggiorna il Piano di risanamento acustico.

6. In caso di inerzia da parte del Comune e in presenza di gravi e particolari problemi di inquinamento acustico, i poteri sostitutivi sono definiti con legge dalla Regione, come stabilito dalla Legge Quadro.

Art. 4.2 - Contenuti

1. Il Piano di Risanamento va redatto da un Tecnico Competente in Acustica (ex LQ 447/1995 e ss.mm.ii.) e deve contenere:

- l'individuazione della tipologia e dell'entità dei rumori presenti, incluse le sorgenti mobili, nelle zone da risanare;

PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA

Norme Tecniche Attuative

- l'individuazione dei soggetti cui compete l'intervento;
 - l'indicazione delle priorità, delle modalità e dei tempi di risanamento;
 - eventuali misure cautelari d'urgenza per la tutela dell'ambiente e della salute pubblica.
2. Il Piano di Risanamento deve recepire:
- i contenuti del PUT;
 - i vincoli territoriali esistenti e comunque indicati nel PUG;
 - i contenuti dei piani di risanamento presentati dai gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture di cui all'art. 4.3;
 - i contenuti dei piani di risanamento depositati delle aziende di cui all'art. 4.5.

CAPO II - PIANO DI RISANAMENTO ACUSTICO DELLE INFRASTRUTTURE

Art. 4.3 - Infrastrutture

Il Piano di Risanamento Acustico Comunale recepisce i contenuti dei piani di risanamento delle infrastrutture di trasporto (strade e ferrovie), predisposti dai gestori delle stesse ai sensi dei DPR 459/1998, DPR 142/2004 e del DM 29/11/2000.

CAPO III - PIANO DI RISANAMENTO ACUSTICO DELLE IMPRESE

Art. 4.4 - Monitoraggio Acustico delle Imprese

1. Le aziende, i servizi e le attività che producono rumore sono tenuti ad effettuare il Monitoraggio Acustico delle proprie attività per verificare che queste rispettino i limiti stabiliti dalla normativa vigente, sia in termini di livelli di emissione e di immissione (i cui valori massimi corrispondono ai limiti di zona stabiliti dalla classificazione acustica), sia in termini criterio differenziale.

Alla luce di questa verifica si possono presentare due scenari:

- qualora sia riscontrata la conformità delle attività (cioè il rispetto di suddetti limiti), l'azienda ha terminato il proprio iter; eventuali controlli dell'autorità competente dovrebbero confermare tale conformità;
 - qualora venga riscontrato un superamento dei limiti, l'azienda dovrà predisporre un Piano di Risanamento Acustico.
2. Le attività di Monitoraggio Acustico, così come tutte le attività di misura, analisi e valutazione previsionale, vanno eseguite da un Tecnico Competente in Acustica regolarmente iscritto all'Elenco Nazionale (ENTECA).

In alcuni casi, potrà essere sufficiente ricorrere alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà nei casi previsti dal DPR n. 227/2011 al Capo III art. 4:

- Attività a bassa rumorosità, il cui elenco è riportato nell'Allegato B del decreto e qui riportato in Allegato 4 (dichiarazione del titolare);

PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA

Norme Tecniche Attuative

- Attività le cui emissioni di rumore non siano superiori ai limiti di zona stabiliti nel Piano di Classificazione Acustica (PCA): in questi casi occorrerà la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sia del titolare sia di Tecnico Competente in Acustica regolarmente iscritto all'ENTECA.
- 3. In tutti i casi in cui le attività comportino emissioni di rumore superiori ai limiti stabiliti dal PCA, è fatto obbligo di presentare la documentazione di cui all'art. 8 comma 6 della L n. 447/1995 (valutazione di impatto acustico contenente l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore entro i limiti di legge) predisposta da Tecnico Competente in Acustica regolarmente iscritto all'ENTECA.

Art. 4.5 - Piano di Risanamento Acustico delle Imprese

1. Il Piano di Risanamento acustico delle imprese è richiesto dall'art. 15 della Legge Quadro n. 447/1995 e la Legge Regionale 5/2001 stabilisce che:
 - le imprese, entro sei mesi dall'approvazione della classificazione acustica, verificano la rispondenza delle proprie sorgenti ai valori di cui all'art. 2, comma 1, lett. e), f) e g) della Legge n. 447 del 1995 e, in caso di superamento dei richiamati valori, predispongono ed inviano al Comune, nello stesso termine a pena di decadenza, il Piano di risanamento contenente le modalità e tempi di adeguamento;
 - il Piano di risanamento dell'impresa è attuato entro il termine massimo di ventiquattro mesi decorrenti dalla presentazione; dell'avvenuto adeguamento è data comunicazione al Comune entro quindici giorni; in casi eccezionali motivati dalla rilevanza e complessità dell'intervento il Sindaco può, su richiesta dell'impresa presentata prima della scadenza, prorogare il termine dei ventiquattro mesi per un periodo ulteriore non superiore a diciotto mesi.
2. Il piano di risanamento delle imprese va presentato entro 6 mesi dall'approvazione del piano di classificazione acustica comunale.

PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA

Norme Tecniche Attuative

TITOLO V - GESTIONE DEL PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA

Art. 5.1 - Durata e aggiornamento

1. Il Piano di Classificazione Acustica del territorio comunale ha durata pari a 5 anni.
2. Il Piano di Classificazione Acustica deve essere coordinato con tutti gli altri strumenti di gestione e pianificazione del territorio, pertanto, la revisione e l'aggiornamento sono da effettuare contestualmente:
 - all'atto di adozione delle varianti specifiche o generali del PUG;
 - all'atto di approvazione di piani urbanistici attuativi.

Tali revisioni/aggiornamenti puntuali non devono modificare l'impianto generale del Piano e non devono mettere l'Amministrazione comunale nelle condizioni di dover approvare un Piano di Risanamento Acustico

3. Il Piano di Classificazione Acustica e le relative Norme Tecniche Attuative dovranno essere oggetto di revisione e aggiornamento nel caso di modifica sostanziale della normativa di settore, a livello nazionale e/o regionale.
4. La revisione e l'aggiornamento avvengono con specifica deliberazione del Consiglio Comunale.

Art. 5.2 - Strumenti di verifica e controllo

1. Le attività di vigilanza e controllo in materia d'inquinamento acustico sono svolte dai Comuni e dalle Province con il supporto tecnico di ARPAE (Legge 447/1995 e ss.mm.ii., art. 14 comma 1).
2. Il Comune esercita le funzioni amministrative relative al controllo sull'osservanza:
 - delle prescrizioni riguardanti il contenimento dell'inquinamento acustico prodotto dal traffico veicolare e dalle sorgenti fisse;
 - della disciplina delle licenze e delle autorizzazioni all'esercizio di attività produttive, sportive, ricreative, commerciali;
 - della disciplina delle licenze e delle autorizzazioni all'esercizio di attività che comportano l'utilizzo di impianti o macchinari rumorosi all'aperto e da attività all'aperto;
 - della corrispondenza alla normativa vigente dei contenuti della documentazione d'impatto e di clima acustico;
 - dei regolamenti di esecuzione di cui all'art. 11 della LQ 447/1995 (e ss.mm.ii.) e delle disposizioni statali e regionali dettate in applicazione della medesima legge.
3. L'Amministrazione comunale può eseguire verifiche dei livelli di rumore ogni volta lo ritenga necessario in funzione di significative modifiche insediative o in occasione di elaborazione o aggiornamento di strumenti di gestione e pianificazione del territorio.

PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA

Norme Tecniche Attuative

Art. 5.3 - Gestione degli esposti

1. Ai sensi della Legge Quadro n. 447/1995 e decreti applicativi, Comune e ARPAE intervengono solo nei casi in cui il disturbo segnalato sia connesso ad attività produttive, commerciali e professionali.
2. Tutte le altre fonti riconducibili alla tipologia del contenzioso tra vicini (musica ad alto volume, elettrodomestici, rumori di animali domestici o da cortile, rumori connessi ad attività hobbistica, rumorosità di impianti di condizionamento ad uso privato, uso improprio di veicoli, ...) non sono di competenza del Comune.
3. Per quanto riguarda il rumore prodotto dalle infrastrutture stradali, ferroviarie, portuali e aeroportuali, la competenza rimane dei rispettivi gestori; il Comune, in ogni caso, può segnalare loro il superamento dei limiti stabiliti dai decreti attuativi corrispondenti, qualora lo riscontrasse.
4. Di seguito viene descritto l'iter amministrativo per la verifica dell'inquinamento acustico lamentato da uno o più soggetti privati:
 - il/i soggetto/i disturbato/i presenta/no un esposto all'ufficio competente del Comune, oppure ad ARPAE qualora il territorio interessato si estendesse oltre i confini comunali (in ALLEGATO 5 si riporta il modulo corrispondente);
 - il Comune inoltra richiesta d'intervento ad ARPAE, motivandola e allegando la seguente documentazione, qualora disponibile:
 - copia dell'esposto;
 - generalità (nominativi, indirizzi e numeri di telefono) dei firmatari dell'esposto;
 - riferimenti del responsabile del procedimento amministrativo;
 - eventuali riferimenti del personale di vigilanza, che si occuperà di supportare l'attività dell'ARPAE attraverso la verbalizzazione, la comminazione delle sanzioni, l'emissione delle ordinanze;
 - ragione sociale con indirizzo e partita IVA e/o codice fiscale delle attività titolari delle sorgenti sonore disturbanti e generalità (nominativi e indirizzi) dei legali rappresentanti;
 - planimetria con indicazione della zona interessata dalla segnalazione di inquinamento acustico, della posizione delle sorgenti sonore e dei ricettori disturbati;
 - estratto della classificazione acustica, contenente le aree interessate dalla presenza delle sorgenti disturbanti e dei ricettori disturbati;
 - informazioni concernenti il regime autorizzatorio o concessorio della/e attività titolari della/e sorgente/i di rumore;
 - informazioni tecniche disponibili (tipologia, modalità di funzionamento) riguardanti le sorgenti disturbanti e le modalità del disturbo;
 - ARPAE, qualora l'intervento in oggetto non rientri nell'elenco delle prestazioni rese a titolo gratuito, stila un preventivo della spesa facendo riferimento al tariffario vigente e, solo in seguito all'accettazione dello stesso da parte dei soggetti firmatari dell'esposto, invia il proprio personale, che effettua i sopralluoghi e le verifiche strumentali atte a verificare il superamento dei limiti di legge, redigendo poi una

PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA

Norme Tecniche Attuative

relazione tecnica, (in ALLEGATO 6 si riporta il modulo di ARPAE di richiesta di intervento e impegno al pagamento della prestazione).

- nel caso in cui il superamento dei limiti di legge sia verificato, il Comune emette un'ordinanza nei confronti dei titolari delle attività interessate, affinché questi elaborino un piano di bonifica acustica e lo realizzino entro i tempi stabiliti, generalmente fissato in 60 giorni;
- al termine del periodo concesso per la realizzazione del piano di bonifica, il Comune potrà attivare nuovamente ARPAE affinché i tecnici possano effettuare una campagna di misure fonometriche di verifica dell'efficacia degli interventi realizzati; l'onere di tale prestazione da parte di ARPAE è totalmente a carico del titolare dell'attività rumorosa;
- qualora non risultino rispettati i tempi o i modi di realizzazione degli interventi di bonifica acustica previsti dal piano di risanamento e perduri la situazione di superamento dei limiti di legge riscontrata, il Sindaco può provvedere alla sospensione temporanea dell'attività o dell'impianto responsabile del superamento, nonché alla comminazione della sanzione amministrativa prevista dalla normativa di settore.

Le **attività interessate**, che possono quindi essere oggetto di esposto gestito dal Comune, sono (elenco non esaustivo):

- circoli privati e pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande in cui vengono utilizzati impianti e apparecchiature per attività di "piano-bar", spettacolo e intrattenimento musicale;
- esercizi commerciali in cui vengono utilizzati impianti ed apparecchiature rumorose;
- impianti sportivi, ricreativi e palestre;
- attività industriali e artigianali di tipo produttivo o manifatturiero;
- attività di servizio, ad esempio sanitarie e socio-assistenziali pubbliche e private, alberghiere e ricettive in generale, laboratori di produzione e manipolazione di alimenti e bevande;
- artigianato di servizio, quali autofficine, autocarrozzerie, gommista, autorimesse di uso pubblico, autolavaggi, lavanderie, attività di rottamazione;
- attività di spedizione, deposito di collettame connesso all'attività di trasporto, depositi all'ingrosso con ordinarie operazioni di carico e scarico merci e impiego di automezzi pesanti;
- ipermercati, supermercati, centri commerciali e direzionali;
- attività estrattive con o senza lavorazione degli estratti;
- impianti tecnologici, quali impianti di cogenerazione, produzione e trasformazione energia elettrica, di sollevamento, di decompressione, etc.

Sono interessate anche le attività rumorose a carattere temporaneo, il cui svolgimento è normato dal Regolamento Acustico Comunale, quali:

- cantieri edili, stradali e assimilati che fanno uso di macchine o impianti rumorosi;

PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA

Norme Tecniche Attuative

- manifestazioni temporanee in luogo pubblico o aperto al pubblico che fanno uso di sorgenti sonore, amplificate e non (concerti, spettacoli, feste popolari e sagre, manifestazioni di partito, sindacali, di beneficenza, religiose, sportive, luna park, ecc.);
- lavori di giardinaggio con impiego di macchine rumorose.

Secondo le vigenti normative, le seguenti attività sono invece escluse dalle competenze del Comune:

- cantieri edili o stradali per il ripristino urgente dell'erogazione di servizi pubblici (acqua potabile, gas, fognature, linee telefoniche, elettriche, traffico, ecc...);
- operazioni effettuate per fronteggiare o evitare il verificarsi di situazioni di pericolo o stati di necessità;
- condizionatori, servizi e impianti fissi ad uso privato, non a servizio di attività produttive, commerciali o professionali;
- problemi condominiali e di vicinato.

Art. 5.4 - Norme di salvaguardia

Nelle more dell'elaborazione, approvazione e attuazione del Piano di Risanamento Acustico (PDRA) sono considerati compatibili con il Piano di Classificazione Acustica solo gli usi e le attività che non siano in contrasto con le definizioni delle classi acustiche di cui al Capo II (Art. 1.6).

PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA

Norme Tecniche Attuative

TITOLO VI - PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI E SANZIONI

Art. 6.1 - Sanzioni relative a ordinanze contingenti e urgenti

Fatte salve le sanzioni penali previste dagli articoli 650 (“Inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità”) e 659 (“Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone”) del Codice penale nonché l’art. 844 del Codice civile, l’inosservanza delle norme in materia di inquinamento acustico è punita con la sanzione amministrativa stabilita dalla Legge n. 447/1995 art. 1.

Art. 6.2 - Sanzioni relative al superamento dei limiti di emissione, immissione e/o differenziale

Chiunque nell’esercizio di una sorgente sonora fissa o mobile superi i valori limite di emissione o di immissione e/o non rispetti il criterio differenziale (artt. 107-1.8-1.9 delle presenti NTA) è punito con la sanzione amministrativa prevista dalla Legge n. 447/95, art. 10 comma 2.

Art. 6.3 - Sanzioni relative alla mancata presentazione di valutazioni di impatto o di clima acustico

Nei casi in cui non venga presentata la documentazione d’impatto acustico o di clima acustico, il Sindaco emette un’ordinanza di richiesta di suddetta documentazione: qualora non siano rispettati i modi e i tempi di presentazione previsti dall’ordinanza stessa, il Sindaco può allora provvedere alla sospensione temporanea della procedura autorizzativa, nonché alla sanzione amministrativa prevista dalla Legge n. 447/1995, art. 10 comma 3, fatte salve le altre eventuali sanzioni stabilite da altri regolamenti comunali.

Con la stessa ordinanza, il Sindaco richiede inoltre:

- la valutazione, mediante rilievi fonometrici, del rispetto dei limiti di legge (limiti di zona e criterio differenziale laddove applicabile);
- l’adozione di misure di contenimento del rumore nel caso di superamento di tali limiti;
- i tempi di esecuzione delle diverse fasi.

Art. 6.4 - Sanzioni relative al superamento dei limiti di competenza delle infrastrutture di trasporto

1. La violazione dei decreti attuativi riguardanti l’inquinamento acustico prodotto da infrastrutture di trasporto stradali (DPR 142/2004), ferroviarie (DPR 459/1998), marittime o aeree (DM 31/10/1997, DPR n. 496 dell’11/12/1997, DM 20/5/1999, DPR 9/11/1999, DM 3/12/1999) e delle disposizioni stabilite da regioni, province e comuni è punita con la sanzione amministrativa prevista dalla Legge n. 447/95, art. 10 comma 3.
2. Ai sensi del comma 3 dell’art. 94 della Legge 21 novembre 2000, n. 342 è punito con la sanzione amministrativa prevista dalla LR n. 15/2001 all’art. 16 comma 3 l’esercente

PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA

Norme Tecniche Attuative

dell'aeromobile che, sulla base dei dati forniti dal sistema di monitoraggio delle emissioni sonore, superi le soglie di rumore definite dal Ministero competente.

3. All'accertamento e all'irrogazione della sanzione amministrativa provvede il Comune territorialmente competente, introitando i relativi proventi.

Art. 6.5 - Sanzioni relative al mancato adempimento dei piani di risanamento acustico

1. Per la mancata presentazione del Piano di risanamento acustico di cui all'art. 9, comma 1 LR 15/2001 entro il termine previsto, si applica la sanzione amministrativa prevista dalla medesima LR art. 16 comma 1 punto a.
2. Per il mancato adeguamento nei termini previsti dall'art. 9 commi 3 e 4 LR n. 15/2001 ai limiti fissati dalla classificazione acustica comunale, si applica la sanzione amministrativa prevista dalla medesima LR all'art. 16 comma 1 punto b.

Art. 6.6 - Sanzioni relative all'esercizio di attività temporanee senza comunicazione, autorizzazione o al di fuori degli orari consentiti

Per le infrazioni al Regolamento Acustico Comunale per la disciplina in deroga delle attività rumorose a carattere temporaneo si applica la sanzione amministrativa prevista dalla LR n. 15/2001 art. 16 comma 1 punto c.

Art. 6.7 - Sanzioni relative a schiamazzi o rumori molesti

1. Chiunque, mediante schiamazzi o rumore, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche, ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli intrattenimenti pubblici ovvero gli spettacoli, è punito ai sensi dell'art. 659 del Codice penale.
2. Il controllo, nell'ambito delle competenze attribuite al Comune, viene svolto dalla Polizia Locale.

Art. 6.8 - Applicazione delle sanzioni

1. Le sanzioni amministrative saranno applicate dagli ufficiali e dagli agenti di polizia locale, ovvero dal dirigente o responsabile del settore competente, ai sensi della L. n. 689 del 24.11.1981.
2. Le somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni relative all'applicazione delle presenti NTA sono introitate dal Comune, fatto salvo quanto disposto dall'art. 10 comma 4 della L. n. 447/95 e i relativi proventi sono destinati al finanziamento del Piano di Risanamento e/o ad opere di ripristino/risanamento ambientale.

PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA

Norme Tecniche Attuative

Art. 6.9 - Aggiornamento delle sanzioni

Nel caso in cui le sanzioni previste al presente articolo venissero modificate con legge statale o regionale, le nuove disposizioni si intenderanno automaticamente recepite dalle presenti NTA.

PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA

Norme Tecniche Attuative

TITOLO VII - COMUNICAZIONI

Art. 7.1 - Comunicazione alla popolazione

Il Comune dispone la pubblicazione dell'adozione della classificazione acustica all'albo pretorio per 60 giorni consecutivi, a partire dalla data dell'annuncio (LR n. 15/2001 art. 3 comma 2).

Durante questo periodo di tempo, chiunque può presentare osservazioni.

Art. 7.2 - Comunicazione alle associazioni di categoria

Una volta approvata la classificazione acustica, il Comune si fa carico della comunicazione alle associazioni di categoria che si trovano sul suo territorio, che a loro volta potranno provvedere ad avvisare i titolari (o i rappresentanti legali) delle attività interessate.

Le imprese hanno a disposizione 6 mesi di tempo dalla data di approvazione per presentare il proprio piano di risanamento acustico (LQ n. 447/1995 e ss.mm.ii. art. 15 comma 2), qualora necessario.

PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA

Norme Tecniche Attuative

ALLEGATI

- ALLEGATO 1** - Modulo per la dichiarazione di non necessità della valutazione d'impatto acustico
- ALLEGATO 2a**- Modulo per l'autocertificazione di valutazione d'impatto acustico del Titolare
- ALLEGATO 2b**- Modulo per l'autocertificazione di valutazione d'impatto acustico del Tecnico Competente in Acustica
- ALLEGATO 3a**- Modulo per l'autocertificazione di valutazione di clima acustico del Titolare
- ALLEGATO 3b**- Modulo per l'autocertificazione di valutazione di clima acustico del Tecnico Competente in Acustica
- ALLEGATO 4** - Elenco attività poco rumorose (Allegato B del DPR n. 227/2011)
- ALLEGATO 5** - Modulo per la presentazione di un esposto per inquinamento acustico
- ALLEGATO 6** - Modulo per la richiesta di intervento di ARPAE (misure emissioni rumorose)